

## **TI\_GERICHTE 11.2000.60 vom 8. Juni 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-06-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2000.60](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.60)

FR: TI\_GERICHTE 11.2000.60 du 8 juin 2000

IT: TI\_GERICHTE 11.2000.60 del 8 giugno 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

CPC), appellabile nel termine ordinario (art. 96 cpv. 3 CPC); che nella fattispecie quindi l'appello del 30 maggio 2000 è tempestivo, il termine ordinario per l'appellazione essendo di venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC); che in concreto il Pretore ha negato alla convenuta l'assistenza giudiziaria perché essa risulta disporre, secondo il decreto cautelare del 17 maggio 2000, di un'eccedenza mensile di fr. 1'114.– rispetto al proprio fabbisogno minimo; che secondo l'appellante il calcolo del contributo alimentare figurante nel decreto cautelare del 17 maggio 2000 è errato, poiché essa si troverebbe in una situazione precaria, dovendo coprire un fabbisogno minimo di fr. 3'132.90 mensili con un reddito del lavoro di fr. 2'000.– (fino al 31 dicembre 1999), rispettivamente di fr. 2'260.– e di fr. 2'775.– (dal 1° aprile 2000), oltre al contributo alimentare; che, a prescindere da quanto l'appellante sostiene, il Pretore avrebbe dovuto respingere l'istanza di assistenza giudiziaria d'acchito già per il fatto che la convenuta non aveva chiesto al coniuge alcuna provvigione ad litem (Rep. 1994 pag. 306); che quand'anche si ammettesse, nella fattispecie, che la domanda di provvigione sarebbe stata inutile, l'attore non avendo più disponibilità finanziarie dopo avere provveduto al mantenimento della figlia minorenni a lui affidata e al versamento del contributo alimentare alla moglie, l'appello risulterebbe ad ogni modo destinato all'insuccesso; che, infatti, nel decreto cautelare del 21 febbraio 2000 il Pretore aveva calcolato il fabbisogno minimo della convenuta in fr. 2'505.– mensili, spiegando per quali motivi non potevano essere riconosciuti le spese di energia elettrica, del telefono e i canoni Cablecom (decreto del 21 febbraio 2000, pag. 3), conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Camera (Rep. 1994 pag. 297 consid. 5), mentre il costo dell'alloggio esposto dall'interessata doveva essere ridotto di fr. 250.–, essendo parzialmente compensato con lavori di portineria; che la convenuta non ha reso verosimile il pagamento rateale di fr. 300.– mensili per l'acquisto di mobili, agli atti figurando solo un estratto conto della \_\_\_\_\_, per altro datato 16 gennaio 2000, dal quale risulta unicamente un debito di fr. 4'193.90 (doc. 27) senza alcun cenno ai beni acquistati; che anche gli asseriti costi per il diritto di visita della figlia non sono stati né cifrati né tanto meno resi verosimili; che la convenuta medesima afferma, anzi, che il suo fabbisogno non ha subito modificazioni; che, per quanto risulta dagli atti, l'appellante ha conseguito uno stipendio mensile netto di fr. 2'000.– fino al 31 dicembre 1999, di fr. 2'260.– in seguito e di fr. 2'775.– dal 1° aprile 2000 (appello, pag. 5), al quale si aggiunge il contributo alimentare mensile riscosso dal marito, che ammontava a fr. 600.– mensili fino al 31 dicembre 1999, a fr. 1'028.– dal 1° gennaio 2000 e che è stato ridotto a fr. 844.– dal 1° giugno 2000; che nel 1999, pertanto, la

convenuta ha sempre potuto coprire il proprio fabbisogno minimo con le entrate complessive a sua disposizione; che per quanto riguarda il 2000 la convenuta ha avuto una disponibilità mensile di fr. 783.– dal 1° gennaio al 31 marzo 2000 (entrate di fr. 3'288.– meno il fabbisogno di fr. 2'505.–), di fr. 1'298.– dal 1° aprile al 31 maggio 2000 (entrate di fr. 3'803.– meno il fabbisogno di fr. 2'505.–) e avrà a sua disposizione fr. 1'114.– mensili dal 1° giugno 2000 (entrate di fr. 3'619.– meno il fabbisogno di fr. 2'505.–); che in simili circostanze l'appellante non può essere considerata in grave ristrettezza nel senso dell'art. 155 CPC, tenuto conto dei costi presumibili della procedura di divorzio, che non appare di soverchia difficoltà e che per quanto traspare dagli atti non ha richiesto ai patrocinatori particolare impegno; che il preavviso favorevole rilasciato dal Municipio nell'attestato municipale sullo stato di indigenza ha solo valore indicativo per il giudice (Rep. 1990 pag. 275), il quale ha accertato in modo circostanziato le disponibilità finanziarie della convenuta; che nelle condizioni descritte l'appello contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria si rivela manifestamente infondato e può essere respinto con la procedura dell'art. 313 bis CPC; che i relativi costi vanno a carico dell'appellante, mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, alla quale il gravame non è stato intimato; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello contro il decreto cautelare del 17 maggio 2000 è irricevibile. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. L'appello contro il decreto del 17 maggio 2000 sull'assistenza giudiziaria è respinto. 4. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 5. Intimazione: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.